Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **ROMA - Martedì, 11 dicembre 1934 - ANNO XIII** — **Numero 290**

AVVERTENZA PER GLI ABBONATI.

Il fascicolo pubblicato in data 8 dicembre 1934-XIII porta la denominazione di *straordinario* perchè pubblicato in giorno festivo. Non esiste pertanto un fascicolo n. 288 ordinario.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. **1949**.
Modifica del disciplinare di concessione della raccolta e utilizzazione di piante medicinali e da profumi in Eritrea. Pag. 5614

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. **1950**.
Disposizioni complementari al R. decreto 23 giugno 1932, n. 1060, relativo alla abilitazione professionale dell'esercizio dell'attività di stimatore pratico in tabacchicoltura . . Pag. 5614

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. **1951**.
Agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari. Pag. 5615

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1934.
Costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori del Regno . . . . Pag. 5616

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1934.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Giuseppe Peretti di Alfonso . . . . Pag. 5616

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1934.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Fernanda Bassi di Marco . . . . Pag. 5617

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Preavviso relativo all'estrazione dei premi per il prestito redimibile 3,50 per cento 1934-XII . . . . Pag. 5617

Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 5617

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . Pag. 5617

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 5618

Diffida per tramutamento di certificato nominativo intestato a Oliver Giovannina in certificato al portatore. . . Pag. 5618

Diffida per pagamento di rendita consolidato 5 per cento intestata a Ragni Battista . . . . Pag. 5618

CONCORSI

Ministero della marina: Concorso a 6 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico del Regio istituto idrografico . . . . Pag. 5618

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 290 DELL'11 DICEMBRE 1934-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 77: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico**: Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma sorteggiate nella 42ª estrazione del 26 novembre 1934-XIII.

(10420)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 78: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1934-XIII.

(10421)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. **1949**.

Modifica del disciplinare di concessione della raccolta e utilizzazione di piante medicinali e da profumi in Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'Eritrea e la Somalia 6 luglio 1933, n. 999;

Visto l'art. 49 dell'ordinamento fondiario della Colonia Eritrea approvato con R. decreto 7 febbraio 1926, n. 269;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1930, che approva il disciplinare di concessione, in data 13 dicembre 1930, al professore Domenico Saccardo e per esso ad una Società da costituirsi entro sei mesi dalla data del decreto stesso, della raccolta ed utilizzazione industriale di piante medicinali e da profumi in Eritrea;

Vista la lettera in data 7 gennaio 1931, con la quale il prof. Saccardo ha comunicato al Governo dell'Eritrea che la Società di cui sopra è la Società Imprese Africane;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Africane in data 15 maggio 1931, che approva il trapasso della concessione suddetta, e ritenuto pertanto che la Società in parola è subentrata al prof. Saccardo, in tutti i diritti ed in tutti gli oneri contemplati dal disciplinare;

Visto il R. decreto 30 novembre 1933, n. 1807, col quale è stato modificato l'art. 1 del ripetuto disciplinare;

Vista la domanda in data 13 aprile 1934 della Società Imprese Africane, intesa ad ottenere una modifica dell'articolo 1, comma *b*), del disciplinare stesso, affinchè venga accordata alla Società in parola l'autorizzazione della raccolta della gomma anche sul territorio della Residenza di Barentù;

Vista la proposta fatta dal Governatore dell'Eritrea con lettera 3 marzo 1934, n. 1775;

Ritenuto che contro detta domanda, pubblicata sul Bollettino ufficiale del Governo dell'Eritrea n. 7 del 15 aprile 1934, nessuna opposizione è stata presentata nei termini prefissi;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comma *b*) dell'art. 1 del disciplinare 13 dicembre 1930, approvato con R. decreto 22 dicembre 1930 e successivamente modificato con R. decreto 30 novembre 1933, n. 1807, col quale veniva concessa al prof. Domenico Saccardo, e quindi alla Società Imprese Africane ad esso subentrata, la raccolta ed utilizzazione industriale di piante medicinali e da profumi in Eritrea, è annullato e sostituito dal seguente:

Art. 1.

(*Omissis*).

b) delle gomme, su tutti i territori costituenti le attuali circoscrizioni delle Residenze di Tessenei e di Barentù;

(*Omissis*).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 4. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. **1950**.

Disposizioni complementari al R. decreto 23 giugno 1932, n. 1060, relativo alla abilitazione professionale dell'esercizio dell'attività di stimatore pratico in tabacchicoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 giugno 1932, n. 1060, relativo alla abilitazione professionale dell'esercizio dell'attività di stimatore pratico in tabacchicoltura;

Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni complementari a quelle del suddetto decreto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli aspiranti al certificato di idoneità per l'esercizio dell'attività professionale di stimatore pratico in tabacchicoltura, i quali, avendo presentato entro il termine stabilito

nel decreto 15 settembre 1932 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 dell'8 ottobre 1932, la domanda per ottenere tale certificato, non lo conseguirono, hanno facoltà, qualunque sia stato il motivo della denegata concessione della suddetta idoneità, di chiedere di essere ammessi ad un nuovo giudizio, che sarà pronunciato dalla Commissione tecnica di cui all'articolo seguente.

Le relative domande, corredate dei documenti, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine che sarà stabilito nel decreto Ministeriale di cui all'art. 4.

Art. 2.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvederà alla nomina di una Commissione composta di cinque membri, incaricata del giudizio sugli aspiranti e del rilascio del certificato a quelli che riterrà idonei.

Il giudizio consterà dell'esame dei documenti di ciascun aspirante e dell'accertamento, da farsi mediante interrogatorio e prova pratica, del possesso delle cognizioni indispensabili per eseguire in modo razionale le stime attinenti alla tabacchicoltura. All'interrogatorio e alla prova pratica saranno ammessi soltanto gli aspiranti per i quali risulti comprovato, dai documenti presentati, che, alla data di pubblicazione del R. decreto 23 giugno 1932, n. 1060, esplicavano, da almeno un decennio, attività di stimatore pratico in tabacchicoltura.

Le deliberazioni della Commissione sono prese con l'intervento di almeno quattro dei suoi membri e a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Non è ammesso ricorso contro il giudizio pronunciato dalla Commissione.

Il certificato di idoneità rilasciato a termini del presente decreto ha gli stessi effetti del certificato rilasciato a termini del R. decreto 23 giugno 1932, n. 1060.

Art. 3.

Per le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo precedente, ciascun aspirante al certificato di idoneità dovrà versare all'Erario, pel tramite dell'Ufficio del registro, la somma di L. 100, e produrre, a corredo della domanda, oltre i documenti che saranno prescritti nel decreto Ministeriale di cui all'art. 4, la quietanza comprovante l'esecuzione di tale versamento.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto.

In quanto non contrastanti con quelle del presente decreto, restano in vigore le disposizioni del R. decreto 23 giugno 1932, n. 1060.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. **1951.**

Agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta nell'interesse collettivo e dei singoli, di agevolare temporaneamente i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso dei fondi rustici fortemente gravati da mutui ipotecari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste, e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono stabilite rispettivamente nella misura fissa di L. 10 le tasse di registro e di trascrizione sui compromessi e contratti di compra-vendita di fondi rustici quando il totale dei mutui ipotecari effettivamente sussistenti e gravanti su di essi, all'atto della entrata in vigore del presente decreto e dei relativi interessi scaduti e non soddisfatti alla stessa data, risulti superiore almeno al 75 % del valore attribuito ai fondi stessi dall'apposita Commissione di cui all'art. 3 del presente decreto.

La suddetta agevolazione è inoltre subordinata alla condizione che l'acquirente, contestualmente all'acquisto, liberi gli immobili per almeno la metà dell'importo dei mutui ipotecari su di essi gravanti.

Le tasse di cancellazione delle ipoteche accese a garanzia dei mutui sono del pari stabilite nella misura fissa di L. 10.

Art. 2.

Coloro che intendono di godere delle agevolazioni di cui al presente decreto debbono, entro il 31 dicembre 1935-XIV, presentare all'Intendenza di finanza della provincia nella quale sono situati gli immobili, apposita domanda, corredata da tutti i documenti, che saranno indicati nelle norme di attuazione del presente decreto. La domanda deve essere sottoscritta dal proprietario dei fondi e dalla persona od ente che intende di addivenire all'acquisto.

L'intendente, esaminata sommariamente l'istanza, invita le parti ad effettuare, presso l'Ufficio del registro del capoluogo di provincia, il versamento di una somma, che, in ogni caso, non può essere superiore alle lire 300, per le spese relative al funzionamento della Commissione di cui all'articolo seguente, da liquidarsi con le norme in vigore, ed a produrre la relativa ricevuta di versamento.

Non appena in possesso di tale ricevuta l'intendente fa immediatamente eseguire dall'Ufficio tecnico di finanza la valutazione sommaria degli immobili da trasferire e trasmette la domanda, debitamente istruita, alla Commissione sopra accennata per le determinazioni di sua competenza.

Nel caso che gli immobili siano situati in più provincie, la domanda sarà diretta al Ministero delle finanze, che determinerà da quale o da quali Intendenze debbano essere eseguiti gli accertamenti e da quale Commissione debba essere effettuata la valutazione di cui all'art. 3.

Art. 3.

È istituita presso ciascuna Intendenza di finanza del Regno, per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico affidatole, e non oltre il 30 giugno 1936-XIV, una Commissione composta dal presidente del Tribunale, ovvero da un giudice da lui designato, da un ingegnere dell'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio, da un ispettore delle tasse avente sede nel capoluogo della provincia e da due esperti in materia agraria prescelti in apposita lista compilata per ciascuna provincia dalla Unione fascista degli agricoltori.

La Commissione è nominata dal Ministro per le finanze ed è presieduta dal magistrato che ne fa parte. Un funzionario dell'Intendenza, di grado non inferiore al 9°, da designarsi dall'intendente, eserciterà la funzione di segretario.

Alla detta Commissione spetta, alla stregua dei documenti allegati alle domande che le verranno sottoposte e degli ulteriori accertamenti che crederà di disporre, di determinare al solo effetto del presente decreto il valore venale in comune commercio degli immobili che dovranno formare oggetto dell'eventuale trasferimento, nonchè di accertare la sussistenza di tutte le altre condizioni richieste per godere delle agevolazioni fiscali previste dal presente decreto.

Art. 4.

Le conclusioni della Commissione, subito dopo essere state emesse vengono notificate a cura della Commissione stessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'intendente o agli intendenti di finanza ed alle parti interessate.

Contro tali conclusioni tanto l'intendente di finanza che gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministro per le finanze, il quale, con determinazione da notificarsi pur essa alle parti interessate, deciderà inappellabilmente restando esclusa ogni altra impugnativa sia in sede amministrativa che giudiziaria.

Trascorso il termine di sei mesi dal giorno in cui sarà divenuta definitiva la valutazione senza che sia stato stipulato e registrato il formale atto di trasferimento gli interessati decadono dai benefici tributari previsti dal presente decreto.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato di emanare le norme per l'applicazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono incaricati della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 19. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1934.
Costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori del Regno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i decreti Ministeriali 3 e 17 ottobre 1932, con i quali venne provveduto alla prima costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori del Regno;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, portante modifiche di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori;

Sentita la Federazione nazionale fascista degli agenti di cambio;

Decreta:

Sono nominati presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio:

Zeitun comm. Giacomo, per la Borsa valori di Roma;
Folz cav. Michele, per la Borsa valori di Milano;
Caffarena comm. dott. Tito, per la Borsa valori di Genova;
Benso comm. Giuseppe, per la Borsa valori di Torino;
Grimaldi comm. avv. Paolo, per la Borsa valori di Napoli;
Bisogni-Collamarini cav. Arrigo, per la Borsa valori di Trieste;
Forti cav. dott. Giuseppe, per la Borsa valori di Firenze;
Pellegrinotti dott. Pietro, per la Borsa valori di Venezia.

Roma, addì 4 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

(10418)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1934.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Giuseppe Peretti di Alfonso.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il signor Giuseppe Peretti, nato a Bologna il 6 novembre 1902 da Alfonso e da Emma Giorgi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Giuseppe Peretti il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 23 ottobre 1934 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Giuseppe Peretti il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(10406)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1934.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Fernanda Bassi di Marco.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Fernanda Bassi, nata a Buenos Ayres il 30 maggio 1903 da Marco e da Clementa Passuti, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Fernanda Bassi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 23 ottobre 1934 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Fernanda Bassi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(10407)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso relativo all'estrazione dei premi per il prestito redimibile 3,50 per cento 1934-XII.

Si notifica che il giorno 20 dicembre corrente, alle ore 9, avranno principio, in sale a piano terreno della Direzione generale del Debito pubblico (via Goito n. 1) aperte al pubblico, le estrazioni per l'assegnazione dei premi da L. 1.000.000, 500.000 e 100 000 ai titoli al portatore e nominativi, su ognuna delle prime 60 serie del valore nominale di lire un miliardo del Prestito redimibile 3,50 per cento 1934-XII, creato con R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 995, per sostituire i titoli del Consolidato 5 per cento e del Prestito del Littorio 5 per cento.

Le operazioni di sorteggio continueranno, sempre negli stessi locali, nei giorni seguenti il 20 dicembre, anche se festivi, eccettuato quello di ricorrenza del Natale, fino all'esaurimento dell'estrazione dei premi sulle dette 60 serie, e, cioè, quelle che portano la numerazione da 1 a 60.

Il giorno 18 dello stesso mese, alle ore 10, pure in sale al piano terreno della Direzione generale del Debito pubblico, avranno inizio le operazione di contazione, di ricognizione d'imbussolamento delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra. Tali operazioni debbono precedere le estrazioni stesse, a norma del R. decreto 3 dicembre 1934-XII, n. 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno numero 287 del 7 successivo e, ove non siano terminate il detto giorno 18 dicembre, continueranno nel successivo giorno 19 nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Roma, addì 10 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10408)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 253.

Media dei cambi e delle rendite
del 6 dicembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.745
Inghilterra (Sterlina)	58.15
Francia (Franco)	77.40
Svizzera (Franco)	381.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.751
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.06
Cecoslovacchia (Corona)	49.27
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.62
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6901
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.93
Olanda (Fiorino)	7.955
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.87
Svezia (Corona)	3.015
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	85.875
Id. 3,50 % (1902)	84.85
Id. 3 % lordo	65.95
Prestito Conversione 3,50 %	85.925
Obbligazioni Venezie 3.50 %	92.25
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.475
Id. id 5 % id. 1941	104.50
Id. id 4 % id. 1943	99.55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 5 — Numero del certificato provvisorio: 19823 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Gambale Giovanni fu Federico — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 8 — Numero del certificato provvisorio: 14447 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Ponti Pietro fu Giuseppe — Capitale L. 1400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 9 — Numero del certificato provvisorio: 1579 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Masia Placido — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 luglio 1934 - Anno XII

Il diretore generale: CIARROCCA.

(9164)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 63.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1907 — Data: 14 marzo 1934 — Ufficio: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Cioccatto Giacomo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 con usufrutto — Rendita: L. 35, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2160 — Data: 19 giugno 1919 — Ufficio: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Porta Puglia Vittorio fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 certificato di usufrutto — Rendita: L. 28, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 125 — Data: 1° maggio 1924 — Ufficio: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Gnani dott. Renzo fu Luigi per conto d'altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 8 assegni provvisori — Rendita: L. 14.14, consolidato 4,50 %, con decorrenza 1° luglio 1895 per L. 6,62 e dal 1° ottobre 1895 per L. 7,52.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, lì 24 novembre 1934-XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10858)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato nominativo intestato a Oliver Giovannina in certificato al portatore.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 23.

E stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato di rendita cons. 5 per cento n. 123571 di annue lire 535, intestato a Oliver Giovannina fu Giuseppe, moglie di Chiocchi Scipione fu Giuseppe, domiciliato a Sparanise (Caserta), con vincolo dotale.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà alla chiesta operazione.

Roma, 4 agosto 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9205)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per pagamento di rendita consolidato 5 per cento intestata a Ragni Battista.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 20.

E' stato chiesto il pagamento delle L. 4,50, per ogni cento lire di capitale nominale, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60 (convertito in legge 7 giugno 1934, n. 995), sul certificato di rendita Consolidato 5 per cento n. 453845 di annue L. 1965, intestato a Ragni Battista fu Battista, minore sotto la patria potestà della madre Miniscalco Concetta fu Domenico, vedova Ragni, domiciliata a Milano.

Essendo tale certificato mancante delle ricevute per le rate semestrali al 1° luglio 1937 e al 1° gennaio e 1° luglio 1938, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla rinnovazione del certificato medesimo ed al pagamento di cui sopra a favore della sunnominata Miniscalco Concetta fu Domenico, vedova Ragni.

Roma, addì 31 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9166)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 6 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico del Regio istituto idrografico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto in data 10 ottobre 1934-XII, che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato per l'anno 1935-XIII;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per esami per sei posti di capo tecnico aggiunto, nel personale civile tecnico del Regio istituto idrografico in Genova, con l'annuo stipendio e il supplemento di servizio attivo

inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico, ripartiti nelle seguenti specialità:

Specialità calcolatori	N. 2
Specialità foto meccanici	» 1
Specialità idrografi	» 1
Specialità topografi	» 1
Specialità meccanici	» 1
Totale	N. 6

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I candidati residenti in Colonia sono autorizzati ad inoltrare nel termine suddetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni innanzi le prove di esame.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) le specialità per le quali intendono concorrere.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità di cui al n. 9 del successivo art. 3.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita legalizzato, dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non ha oltrepassato i 31 anni di età. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 36 anni. Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale e per i decorati al valore, il limite stesso è elevato a 40 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista — per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 — che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal Prefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato della Federazione provinciale fascista dal quale risultino la data di iscrizione al Partito e il numero della tessera dell'anno XIII. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Per gli iscritti, senza interruzione, al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato in parola dovrà essere ratificato dal Segretario o da un Vice Segretario del P.N.F.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al Partito. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

6° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare (non è sufficiente il foglio di congedo militare);

7° diploma originale o copia autentica di esso di licenza di istituto nautico, o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura) o di istituto industriale o di liceo scientifico: non sono validi i certificati.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al Trattato di pace potranno produrre titoli di istituti corrispondenti dal cessato regime austro-ungarico.

Limitatamente alla specialità « fotomeccanici », saranno accolte le domande degli aspiranti in possesso del diploma di licenza rilasciato dal « R. Istituto per la decorazione e illustrazione del libro » d'Urbino; il Ministero si riserva tuttavia la facoltà di non ammettere agli esami gli aspiranti anzidetti ove non sia confermata dal competente Ministero dell'educazione nazionale la validità del detto titolo di studio per la partecipazione a concorsi nei ruoli di gruppo *B* dell'Amministrazione dello Stato;

8° fotografia di data recente autenticata e legalizzata sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome;

9° gli invalidi di guerra oltre ai suddetti documenti devono produrre la dichiarazione d'invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il tramite della quale dovranno pervenire le domande.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato, o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, i quali dovranno produrre copia del relativo stato di servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile, eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra o per la causa fascista, i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

direttore del Regio istituto idrografico, presidente;

due capi reparti del Regio istituto idrografico, due capi tecnici principali o primi capi tecnici, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, segretario.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una orale ed una di arte (quest'ultima solo per i candidati per le specialità « fotomeccanici » e « meccanici ») giusta i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a Genova e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 8.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova.

L'ammissione alle prove orale e d'arte e l'idoneità sono regolate dall'art. 39 del R. decreto n. 2960, precedentemente citato.

Agli effetti della classificazione finale in graduatoria degli idonei, la votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta e in quella orale. Per i candidati che concorrono per le specialità « fotomeccanici » e « meccanici », la votazione complessiva viene invece computa sommando i punti riportati in ciascuna delle tre prove sostenute e rapportando quindi la somma totale in ventesimi.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, fermi restando i diritti concessi agli invalidi di guerra e le disposizioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, agli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e all'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relative agli ex combattenti, orfani di guerra, iscritti al P.N.F., senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e feriti per la causa fascista.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di lorde L. 579,04, già ridotte a' termini di legge, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

A) CALCOLATORI (*prove scritta e orale*).

1. La sfera celeste - Piani fondamentali di riferimento - Coordinate orizzontali - Coordinate orarie ed equatoriali - Coordinate geografiche di un punto terrestre - Relazione fra i diversi sistemi di coordinate.

2. Il triangolo fondamentale di posizione - Formule logaritmiche per la sua risoluzione, essendo sempre conosciuta la latitudine, nei seguenti casi:

a) Azimut o distanza zenitale, dato l'angolo orario.
b) Angolo orario, dato l'azimut e la distanza zenitale.
c) Angolo orario o distanza zenitale, dato l'azimut.
d) Angolo orario o azimut, data la distanza zenitale.
e) Angolo parallattico, dato l'angolo orario o l'azimut.
f) Angolo orario e azimut per il sorgere ed il tramonto.
g) Angolo orario, distanza zenitale e angolo parallattico nel primo verticale.
h) Angolo orario, azimut e distanza zenitale per le massime digressioni.

3. Il tempo e la sua misura - Tempo sidereo - Tempo solare vero - Tempo solare medio - Tempo astronomico e tempo civile - Fusi orari - Conversione dei tempi.

4. Conservazione del tempo - Il pendolo ed il cronometro - Correzione assoluta ed andamento diurno - Confronto degli orologi - Il cronografo - Segnali orari R. T.

5. Determinazione delle coordinate geografiche - Tempo e latitudine con una altezza - Tempo con altezze corrispondenti - Latitudini con la Polare.

6. Determinazione dell'azimut della Polare — Azimut di un oggetto terrestre.

7. Cataloghi stellari ed Annuari astronomici - Riduzione delle posizioni stellari - Calcolo delle posizioni apparenti delle stelle.

8. Tavole logaritmiche - Logaritmi di addizione e di sottrazione - Formule di interpolazione.

9. Il teodolite - Misura di angoli orizzontali - Misure di distanze zenitali.

10. Il Tacheometro - Cannocchiale anallattico - Misure di distanze con la stadia.

11. Base geodetica - Apparecchi e metodi per la misura di una base geodetica - Riduzione della base al livello del mare.

12. Livellazione geodetica e livellazione geometrica.

13. Triangolazione - Varii ordini di triangolazione - Riduzione al centro trigonometrico - Calcolo del triangolo geodetico col metodo di Legendre.

14. Trasporto delle coordinate geografiche - Distanze di due punti di date coordinate sulla sfera.

15. Determinazione di punti per intersezione diretta ed inversa - Determinazione e vertice di piramide - Problema di Hansen - Cenni sulla compensazione di una rete.

16. Principali sistemi di proiezione usati nelle carte nautiche - Costruzione del reticolato.

B) FOTOMECCANICI (*prove scritta, orale e d'arte*).

1. Cromolitografia - Impasto dei colori - Precedenza dei colori e loro sovrapposizione.

Avvertenze da usarsi nelle mescolanze dei colori con le vernici.

2. Cognizioni di chimica fotografica - Uso ed impiego dei rivelatori - Fissaggio - Stampa del positivo - Modo di indebolire o rafforzare un negativo - Principali preparati chimici fotografici.

3. Sistema diottrico - Obiettivo fotografico - Teleobiettivi - Obiettivi simmetrici ed asimmetrici - Aberrazioni principali e modo di correggerle - Obiettivi rettilineari - Anastigmatico - Acromatico - Apocromatico - Grande angolare - Luminosità di un obiettivo - Criteri per la scelta di un obiettivo in relazione ad un determinato lavoro - Distanza focale e profondità di fuoco - Messa a fuoco - Influenza all'apertura del diaframma - Obiettivi panoramici.

4. Nozioni di ottica e di chimica in quanto possono trovare applicazioni ai procedimenti fotografici e fotomeccanici.

5. Materiale e macchine impiegate nella fotografia.

6. Caratteri dei disegni da riprodursi con la fotografia.

7. Teoria e pratica dei vari processi fotografici e di quelli fotomeccanici per impressione su zinco e su pietra.

8. Fotografia con luce artificiale.

9. Procedimenti di stampa delle diverse riproduzioni ottenute colla fotomeccanica.

10. Nozioni generali di galvanoplastica - Incisioni di rami con processo fotogalvanico e fotochimico.

11. Riproduzioni di disegni, a tratto, per contatto con processo d'inversione su zinco.

12. Fotografia di mezza tinta con reticolo.

13. Incisione di *clichès* a tratto e mezza tinta.

14. Preparazione e uso di carta cianografica ed eliografica.

15. Procedimenti chimici e galvanici per incisione di zinchi per stampa in Offset.

16. Preventivi per i lavori fotografici e fotomeccanici.

Il candidato dovrà dimostrare in apposita prova d'arte di possedere oltre alla preparazione teorica, anche una sufficiente pratica del mestiere sul quale dovrà dirigere i sottoposti ed eventualmente operare.

C) IDROGRAFI (*prove scritta e orale*).

a) Rilievi della costa e del fondo marino per la compilazione delle carte nautiche.
b) Uso delle carte e dei documenti nautici e loro aggiornamento.
c) Magnetismo navale e terrestre: verifica e compensazione delle bussole.

D) DISEGNATORI TOPOGRAFI (*prove scritta e orale*).

a) Cenni sui metodi per la rappresentazione del terreno.
b) Rappresentazione su carta, a inchiostro di china, del terreno nelle varie forme e nei suoi particolari, da modelli di carte.
c) Nozioni generali sugli strumenti topografici e loro pratico impiego.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere oltre alla necessaria abilità per riprodurre correttamente il tratteggio, il filaggio, la punteggiatura, ecc., anche una buona grafia per la scrittura dei nomi e dei numeri.

E) MECCANICI (*prove scritta, orale e d'arte*).

1. Costruzione degli strumenti nautici, geodetici e topografici.

2. Costruzione degli strumenti meteorologici.

3. Costruzione degli strumenti a movimento di orologeria.

4. Metodi di lavorazione dei metalli tanto con le macchine che a mano.

5. Metodi adoperati nella costruzione degli strumenti sopra menzionati, a seconda dell'impiego di questi.

6. Leghe e fusioni dei metalli usati nella costruzione e nella lavorazione dei suddetti strumenti.

7. Applicazioni della elettricità negli strumenti a movimento di orologeria e nei contagiri e loro taratura.

8. Applicazioni dell'elettricità in una officina dotata di complessi elettrogeni indipendenti.

9. Nozioni di galvanoplastica.

10. Calcolo dei preventivi.

NB. — Il candidato dovrà dimostrare in apposita prova d'arte di possedere oltre alla preparazione teorica, anche una sufficiente pratica del mestiere sul quale dovrà dirigere i sottoposti ed eventualmente operare.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(10400)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.